Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 14 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consigliere nazionale Gaetano Polverelli a Sottosegretario di Stato per la cultura popolare

Con decreto del 12 gennaio 1941-XIX Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato, sulla proposta del DUCE, Sottosegretario di Stato per la cultura popolare il Consigliere nazionale Gaetano Polverelli.

(547)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1971.
Attribuzione della denominazione « Giacomo Schirò » alla borgata costruita nel comune di Monreale (Palermo).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, in contrada Malvello del comune di Monreale, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del bersagliere volontario Giacomo Schirò, medaglia d'oro, caduto per la Rivoluzione;
Veduti i pareri espressi dal podestà di Monreale, con deliberazione 26 ottobre 1940-XVIII e dal preside della provincia di Palermo, con la deliberazione adottata in via d'urgenza il 19 novembre 1940-XIX, e ratificata dal Rettorato in seduta 4 dicembre 1940-XIX;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, in contrada Malvello del comune di Monreale, in provincia di Palermo, assumerà la denominazione « Giacomo Schirò ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1972.
Attribuzione della denominazione « Amerigo Fazio » alla borgata costruita nel comune di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, nel comune di Trapani, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del seniore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale Amerigo Fazio, medaglia d'oro, caduto in Africa Orientale Italiana;
Veduti i pareri espressi dal podestà di Trapani e dal Rettorato della provincia di Trapani, con le rispettive deliberazioni in data 2 e 16 novembre 1940-XIX;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nel comune di Trapani, assumerà la denominazione « Amerigo Fazio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1973.
Istituzione, trasformazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662;
Veduto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634;
Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduti i Regi decreti 30 novembre 1924-III, n. 2362, e 2 maggio 1926-IV, n. 992, concernenti il riordinamento delle Regie scuole di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola di Catanzaro e Volterra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti le Scuole e gli Istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle *A*, prospetti 1 e 3; *B*, prospetti 1 e 4; *C*, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Nelle dette tabelle sono altresì indicati, per ciascuna scuola o istituto d'istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.

Art. 2.

È istituito in Terni un Regio istituto tecnico industriale a indirizzo specializzato per meccanici metallurgici.

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico industriale a indirizzo specializzato per meccanici metallurgici di Terni sono indicati nel prospetto n. 2 della tabella *B* di cui al precedente art. 1.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari all'indirizzo specializzato per meccanici metallurgici.

Art. 3.

Sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati:

a) per « radiotecnici » presso il Regio istituto tecnico industriale « A. Volta » di Trieste, in aggiunta agli indirizzi specializzati per meccanici elettricisti e per edili già esistenti;

b) per « chimici tecnici delle industrie agricole » presso il Regio istituto tecnico industriale di Forlì, in aggiunta all'indirizzo specializzato per meccanici elettricisti già esistente.

I posti di ruolo relativi ai sopradetti indirizzi specializzati per « radiotecnici » e per « chimici tecnici delle industrie agricole » sono indicati nel prospetto n. 3 della tabella *B*, di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I Regi laboratori-scuola di Catanzaro e di Volterra sono trasformati in Regie scuole professionali femminili. I posti di ruolo delle Regie scuole professionali femminili di Catanzaro e di Volterra sono indicati nel prospetto n. 5 della tabella *B*, di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Sono istituiti:

a) un corso superiore completo della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Torre Annunziata;

b) un corso superiore completo della sezione nautica con specializzazione per macchinisti presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida.

I Regi istituti tecnici inferiori isolati di Torre Annunziata e di Procida, completati con l'aggiunta del corso superiore di cui al precedente comma, assumono, rispettivamente, la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo » e di « Regio istituto tecnico nautico per macchinisti ».

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Torre Annunziata sono indicati nella tabella *A*, prospetto n. 2, di cui al precedente art. 1.

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico nautico per macchinisti di Procida sono indicati nella tabella *D* annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 6.

È istituito in Fabriano un Istituto industriale specializzato per la lavorazione della carta, con finalità speciali ed ordinamento non conforme a quelli stabiliti dalla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Con successivo decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, ed emanato colle forme dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinate le finalità dell'Istituto, la durata dell'insegnamento, le materie d'insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

Con decreto del Nostro Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari e i programmi per il predetto Istituto.

Art. 7.

È soppressa la Regia scuola tecnica agraria di Predappio. Sono in conseguenza soppressi i posti di ruolo indicati nella tabella *A*, prospetto n. 2, allegata al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Art. 8.

I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono stabiliti nella misura indicata dalla tabella *E*, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

I contributi degli Enti locali indicati nella predetta tabella *E* verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate.

Art. 9.

Alle istituzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, ultimo comma, 7 e 8 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.

Art. 10.

Le istituzioni, le trasformazioni e le soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno luogo a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 35. — MANCINI

TABELLA A

Regi Istituti e Regie Scuole di istruzione tecnica commerciale istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII

Prospetto n. 1.

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	CORSO SUPERIORE - Sezione Commerciale: Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze naturali - Geografia generale ed economica	Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	Geografia generale ed economica		Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Computisteria e ragioneria	Tecnica commerciale trasporti e dogane	Computisteria e ragioneria Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica - Elementi di scienza finanziaria e statistica	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia	CORSO INFERIORE: Numero dei corsi completi	Numero delle classi collaterali	Preside con insegnamento	Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera	Segretario economo	Numero posti di nuova istituzione: Corso superiore - Sezione commerciale	Corso inferiore
1	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Cervignano del Friuli	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	1	1	—	—	7
2	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Chioggia . . .	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	1	1	—	—	7
3	R. Istituto tecnico commerciale amministrativo.	Grosseto . . .	1	1	1	1	—	1	—		—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	4	1	1	1	—	7	7
4	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Iglesias	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	1	1	1	—	8
5	R. Istituto tecnico inferiore isolato	Soresina. . . .	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	1	1	—	—	7

N.B. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprirsi per incarico.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA A

Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	CORSO SUPERIORE																		CORSO INFERIORE								Numero posti di nuova istituzione	
			Sezione Commerciale																											
			Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Scienze naturali - Geografia generale ed economica	Scienze naturali - Geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	Geografia generale ed economica		Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Computisteria e ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computisteria e ragioneria - Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica - Elementi di scienza finanziaria e statistica	Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia	Numero dei corsi completi	Numero delle classi collaterali	Preside con insegnamento	Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera	Segretario economo	Corso superiore - Sezione commerciale	Corso inferiore
1	R. Istituto tecnico commerciale amministrativo	Torre Annuziata	1	1	1	1	—	1	—		—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	2	—	14	1	1	1	—	7	—

N.B. — **Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprirsi per incarico.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *A*

Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Direttore con obbligo di insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali e fisica - Merceologia	Seconda lingua straniera
1	R. Scuola tecnica commerciale	Apuania-Carrara (1) .	1	1	1	1	1	1
2	Id	Arezzo (1)	1	1	1	1	1	1
3	Id.	Cagliari (1).	1	1	1	1	1	1
4	Id.	Genova-Nervi (1) . . .	1	1	1	1	1	1
5	Id.	Roma	1	1	1	1	1	1
6	Id.	S. Gimignano (1) . . .	1	1	1	1	1	1
7	Id.	Voghera (1)	1	1	1	1	1	1

(1) Alle scuole di Apuania-Carrara, Arezzo, Cagliari, Genova-Nervi, S. Gimignano e Voghera è annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

NB. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprirsi con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA *B*

Regi Istituti e Regie Scuole d'istruzione tecnica industriale istituite a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII

Prospetto n. 1.

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE										
				Numero dei corsi completi	Personale insegnante							Personale non insegnante		
					Presidenza con insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Meccanica - Macchine, laboratorio macchine (1)	Disegno	Elettrotecnica - Laboratorio misure elettriche (1)	Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico (1)	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)
1	R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti	Bari	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1
2	Id.	Bolzano	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1
3	Id.	Brescia	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	3	1
4	Id.	Cremona	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1

(1) Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside.
(2) I posti previsti sono quelli di capofficina.
(3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina.
(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico dei gruppi *B* e *C* e saranno altresì determinati i posti da ricoprirsi con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *B*

Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE										
				Numero dei corsi completi	Personale insegnante						Personale non insegnante		
					Presidenza con insegnamento	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Disegno tecnico (1)	Tecnologia meccanica e metallurgica (1)	Meccanica e macchine (1)	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)
1	R. Istituto tecnico industriale per meccanici metallurgici	Terni	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1

(1) Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside.
(2) I posti previsti sono quelli di capofficina.
(3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina.
(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico dei gruppi *B* e *C* e saranno altresì determinati i posti da ricoprirsi con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA *B*

Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SEDE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO DELL'ISTITUTO	Posti di ruolo creati con la istituzione degli indirizzi specializzati				Osservazioni
			Personale insegnante			Personale non insegnante	
			Chimica - Analisi chimica generale - Laboratorio chimico	Chimica industriale - Analisi tecniche - Laboratorio chimico	Radiotecnica generale - Costruzioni radioelettriche e tecnologie relativo - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	Tecnico di gruppo *B*	
1	Forlì	Chimici tecnici per le industrie agricole, presso il Regio Istituto tecnico industriale	1	1	—	1 (1)	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio Istituto approvata con Regio decreto 24 agosto 1933, n. 2179
2	Trieste	Radiotecnici, presso il Regio Istituto tecnico industriale	—	—	1	1 (2)	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio Istituto approvata con Regio decreto 24 agosto 1933, n. 2194

(1) Il posto previsto è quello di assistente.
(2) Il posto previsto è quello di capofficina.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere modificate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle particolari esigenze degli indirizzi specializzati. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o variazione delle qualifiche del personale tecnico di gruppo *B* e alla determinazione dei posti da ricoprirsi con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Segue: TABELLA B

Prospetto n. 4.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale insegnante					Personale non insegnante		
				Direttore con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista)	Matematica - Elementi di fisica e chimica	Meccanica e macchine - Disegno professionale	Tecnologia - Laboratorio tecnologico	Tecnico di gruppo B	Tecnico di gruppo C	Amministrativo di gruppo B
							(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	R. Scuola tecnica industriale per meccanici	Giarre . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	id.	Isola del Liri	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	id.	Padova . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	id.	Vittoria . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene assunto dal direttore.
(2) Il posto previsto è quello di capofficina.
(3) Il posto previsto è quello di sottocapofficina.
(4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico dei gruppi *B* e *C* e saranno altresì determinati i posti da ricoprirsi con personale incaricato.

A ciascuna delle scuole indicate nel prospetto è annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale BOTTAI

Segue: TABELLA B

Prospetto n. 5.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale insegnante					Personale non insegnante	
				Direttrice con insegnamento	Cultura generale (italiano, storia, cultura fascista, geografia)	Economia domestica ed esercitazioni - Igiene	Disegno - Nozioni di storia dell'arte	Scienze naturali - Merceologia	Tecnico di gruppo B	Amministrativo di gruppo B
					(1)	(1)	(1)		(2)	(3)
1	R. Scuola professionale femminile	Catanzaro	1	1	1	1	1	1	4	1
2	Id.	Volterra. . .	1	1	1	1	1	1	4	1

(1) La direttrice ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene assunto dalla direttrice.
(2) I posti previsti sono quelli di maestra di laboratorio.
(3) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprirsi con personale incaricato.

A ciascuna delle scuole indicate nel prospetto è annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile. Gli insegnanti di ruolo della scuola professionale sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale BOTTAI

TABELLA C

Regie Scuole tecniche a indirizzo agrario, istituite a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Personale insegnante				Personale non insegnante		
			Direttore con insegnamento	Agraria, economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo	Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie	Cultura generale	Segretari economi	Tecnici	Prefetti di disciplina
1	R. Scuola tecnica agraria	Bagnoregio (1)	1	1	1	1	1	1	1
2	Id.	Città di Castello ..	1	1	1	1	1	1	1
3	Id.	Roma-Bufalotta (1)	1	1	1	1	1	1	1

(1) Alle scuole di Bagnoregio e Roma-Bufalotta è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nelle dette scuole di avviamento.

NB. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA D

Regi Istituti tecnici nautici istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Corso superiore									Corso inferiore				
			Numero dei corsi	Preside senza insegnamento	Lettere italiane	Storia e geografia	Matematica e disegno geometrico	Lingua inglese	Fisica - Elementi di chimica - Misure elettriche	Macchine - Disegno di geometria descrittiva - Disegno di macchine	Macchine - Disegno di macchine - Meccanica applicata	Numero dei corsi completi	Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista	Matematica	Disegno	Lingua straniera
1	R. Istituto tecnico nautico per macchinisti	Procida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1

NB. — Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinati i posti da ricoprirsi con personale incaricato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA E

Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione tecnica istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali – Denominazione dell'Ente	Contributo annuo degli Enti locali – Importo	Contributo annuo dello Stato
Istruzione tecnica commerciale			
R. Istituto tecnico inferiore isolato - Cervignano del Friuli	—	—	135.000
R. Istituto tecnico inferiore isolato - Chioggia	—	—	135.000
R. Istituto tecnico inferiore isolato - Iglesias	—	—	147.000
R. Istituto tecnico inferiore isolato - Soresina	—	—	135.000
R. Istituto tecnico commerciale amministrativo - Grosseto	—	—	260.000
R. Istituto tecnico commerciale amministrativo - Torre Annunziata	—	—	125.000 (1)
R. Scuola tecnica commerciale - Apuania-Carrara	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - Arezzo. .	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - Cagliari .	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - Genova-Nervi	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - Roma . .	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - S. Gimignano	—	—	90.000
R. Scuola tecnica commerciale - Voghera.	—	—	90.000
Istruzione tecnica industriale			
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti - Bari	—	—	440.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti - Bolzano	Cons. Prov. Corpor.	10.000	430.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti - Brescia	Comune Cons. Prov. Corpor.	130.000 10.000	325.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti - Cremona	—	—	440.000
R. Istituto tecnico industriale per meccanici metallurgici - Terni	—	—	440.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici - Giarre	—	—	225.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici - Isola del Liri	—	—	225.000
Da riportare . . .		160.000	4.092.000

(1) Contributo per la sezione commerciale di nuova istituzione.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo degli Enti locali – Denominazione dell'Ente	Contributo annuo degli Enti locali – Importo	Contributo annuo dello Stato
Riporto .		160.000	4.092.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici - Padova	—	—	225.000
R. Scuola tecnica industriale per meccanici - Vittoria	—	—	225.000
R. Scuola professionale femminile - Catanzaro	Cons. Prov. Corpor.	9.325	(1) 119.715
R. Scuola professionale femminile - Volterra	Cons. Prov. Corpor.	2.506	(2) 137.044
Sezione «Chimici tecnici per industrie agricole» presso il R. Istituto tecnico industriale di Forlì	—	—	(3) 150.000
Sezione «Radiotecnici» presso il R. Istituto tecnico industriale di Trieste	—	—	(4) 105.000
Istruzione tecnica agraria			
R. Scuola tecnica agraria - Bagnoregio	—	—	210.000
R. Scuola tecnica agraria - Città di Castello	Cons. Prov. Corpor.	6.000	205.000
R. Scuola tecnica agraria - Roma Bufalotta	—	—	300.000
Istruzione tecnica nautica			
R. Istituto tecnico nautico - Procida. . .	—	—	(5) 165.000
Istituti ad ordinamento speciale			
R. Istituto tecnico industriale specializzato per la lavorazione della carta - Fabriano	—	—	450.000
Totali generali .		177.831	6.383.759

(1) Oltre al contributo di L. 50.960 già iscritto in bilancio per il mantenimento del laboratorio-scuola non trasformato.
(2) Oltre al contributo di L. 40.450 già iscritto in bilancio per il mantenimento del laboratorio-scuola non trasformato.
(3) Contributo per la sezione chimici tecnici per le industrie agricole di nuova istituzione.
(4) Contributo per la sezione radiotecnici di nuova istituzione.
(5) Contributo per la sezione macchinisti di nuova istituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1974.

Attribuzione della denominazione « Pietro Lupo » alla borgata costruita nel comune di Mineo (Catania).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, nel comune di Mineo, in provincia di Catania, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del tenente Pietro Lupo, medaglia d'oro, caduto in Africa Orientale Italiana;

Veduti i pareri espressi dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Mineo e dal Rettorato della provincia di Catania, con le rispettive deliberazioni in data 26 ottobre 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, nel comune di Mineo, in provincia di Catania, assumerà la denominazione « Pietro Lupo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1975.

Attribuzione della denominazione « Antonio Bonsignore » alla borgata costruita nel comune di Ribera (Agrigento).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di attribuire alla borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano, in contrada San Pietro del comune di Ribera, una denominazione intesa a perpetuare la memoria del capitano dei Reali carabinieri Antonio Bonsignore, medaglia d'oro, caduto nell'Africa Orientale Italiana;

Veduti i pareri espressi dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Ribera e dal vice preside della provincia di Agrigento, con le rispettive deliberazioni in data 9 e 11 novembre 1940-XIX;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata costruita, in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, in contrada San Pietro del comune di Ribera (provincia di Agrigento) assumerà la denominazione « Antonio Bonsignore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1941-XIX, n. 33.

Nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di meglio assicurare per la durata della guerra stessa la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministeri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, ha facoltà di costituire organizzazioni di produttori, commercianti e industriali, aventi lo scopo di disciplinare le importazioni e le esportazioni di determinati generi alimentari, materie prime e prodotti industriali, ovvero di affidare determinate importazioni ed esportazioni a tali organizzazioni o ad altri enti o società.

Resta ferma la potestà del Ministero per gli scambi e per le valute di determinare le modalità e le altre condizioni delle importazioni e delle esportazioni, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643.

Art. 2.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha la facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da destinare alla esportazione nonchè delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione dei prodotti da esportare.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, possono essere emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « San Pietro Apostolo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliaria dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *San Pietro Apostolo* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 11 del 12 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *gennaio* 1941-XIX
Registro 2 *Marina, foglio* 60.

(517)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 458, che rettifica il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascisco, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Piropeschereccio *Maria Elena*: dalle ore 16,30 del 19 agosto 1940;

Motopeschereccio *Progreditore*: dalle ore 15 del 20 novembre 1940;

Motopeschereccio *Riccardo Cuor di Leone*: dalle ore 12 del 1° novembre 1940;

Motopeschereccio *Romano*: dalle ore 10 del 15 dicembre 1940;

Rimorchiatore *Peppino*: dalle ore 8 del 10 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *gennaio* 1941-XIX
Registro 2 *Marina, foglio* 62.

(516)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX.

Unificazione dei contatori per acqua, a turbina e volumetrici.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1064-1067, 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di quattro tabelle): Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni, quadranti, contrassegni, chiusure;

UNI 1068, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone;

UNI 1069, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone;

UNI 1070, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone;

UNI 1071, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia;

UNI 1072, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia;

UNI 1073-1074, 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti, di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concessa la utilizzazione fino all'esaurimento dei contatori in opera e delle scorte in dotazione degli acquedotti.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI medesime.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle presenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna; copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(497)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1941-XIX.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonello Caprino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Gaetano Polverelli quale consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei giornalisti;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1941-XIX con il quale al fascista Gaetano Polverelli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale Sottosegretario di Stato per la cultura popolare;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Gaetano Polverelli cessa dalla carica di consigliere

effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei giornalisti, e viene nominato, in sua vece, il fascista Antonello Caprino;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gaetano Polverelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sola carica di consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonello Caprino quale consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza dei giornalisti — in sostituzione del fascista Gaetano Polverelli — e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(548)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1941-XIX.
Sessione di aprile 1941 per la nomina dei revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di aprile 1941 dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12 commi 2° e 3° del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'Autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(533)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Burroughs, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1940-XVIII, col quale la Società anonima Burroughs veniva sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di disporre la revoca del predetto decreto;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto in data 28 settembre 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Burroughs, con sede a Milano, veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mezzo foglio di ricevute semestrali di titoli del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 449784 di annue L. 140, intestato a Chiaperotti Maria Anna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Rosalia Crescimanno di Capodarso ved. Chiaperotti, domic. a Rivoli (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4714)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 febbraio 1941-XIX - N. 34

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,45
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	90,825
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,825
Id. Id. 5,00% (1936)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,725
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,30
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dello zucchero

Con disposizione n. 4279 del 10 febbraio 1941-XIX, i prezzi dello Zucchero sono confermati, per la corrente campagna, nelle seguenti misure:

Zucchero raffinato L. 662 al quintale
Zucchero cristallino L. 647 al quintale

per vendite all'ingrosso dal produttore al grossista, franco destino, alle condizioni finora praticate.

I prezzi di vendita al dettaglio restano invariati.

(551)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mistretta (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mistretta, con sede in Mistretta, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 gennaio 1940-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Orazio Barbera e Alfonso Melito sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mistretta, con sede in Mistretta (Messina), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(528)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mistretta (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Filippo Di Marco è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mistretta, con sede in Mistretta (Messina), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(529)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castelvetrano (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che occorre procedere alla cotituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 12 ottobre 1939-XVII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori comm. avv. Giovanni Gentile e avv. Nicolò Riggio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(542)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Castelvetrano (Trapani)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Montesanto è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Catelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(543)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni all'articolo 1 del decreto Ministeriale 15 giugno 1940-XVIII riguardante il concorso a premi fra gli Istituti di farmacologia e le cliniche mediche delle Regie università.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 15 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto u. s., col quale è stato bandito un concorso a premi fra gli Istituti di farmacologia e le Cliniche mediche delle Regie università per gli studi e ricerche intesi a rendere possibile la sostituzione nella industria farmaceutica di alcune piante esotiche con altre indigene aventi analoghe proprietà farmacologiche;
Ritenuta la opportunità di integrare il predetto decreto Ministeriale includendo fra gli istituti universitari ammessi a partecipare al concorso in parola anche gli Istituti di botanica delle Regie università;

Decreta:

Ferme restando tutte le disposizioni e clausole dell'avviso di concorso sopraindicato, l'art. 1 del decreto Ministeriale 15 giugno 1940-XVIII è modificato nel senso che, oltre gli Istituti di farmacologia e le Cliniche mediche, potranno partecipare al concorso di cui trattasi anche gli Istituti di botanica delle Regie università.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(546)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.